

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 143 a iniziativa della Giunta regionale concernente:

Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, nelle more del riordino della disciplina regionale in materia di istruzione, formazione e lavoro, si rende necessaria al fine di adeguare le norme regionali in materia di certificazione delle competenze e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali alle sopravvenute norme europee e statali e in particolare alle previsioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) nonché ai successivi decreti ministeriali attuativi.

L'urgenza dell'approvazione della proposta deriva dai termini fissati dal decreto interministeriale 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze) che all'articolo 5, comma 1, stabilisce che gli enti pubblici titolari (tra cui sono comprese le Regioni) che non dispongono di un quadro regolamentare conforme agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al citato d.lgs. 13/2013 adottano gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale (18 gennaio 2021). Tale termine è peraltro utile anche ai fini del monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 4 del medesimo decreto.

Pertanto, alla luce della necessità di provvedere con urgenza all'adeguamento del quadro normativo regionale, questa proposta permette, in base al criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo, di "superare" le disposizioni della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale) relative alla certificazione delle competenze e ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle stesse competenze che non sono più conformi alle previsioni delle norme statali ed europee vigenti, disposizioni che la medesima proposta va comunque, seppur implicitamente, ad abrogare.

In particolare la proposta, costituita da sei articoli (di cui il primo è dedicato a definire l'oggetto e la finalità), all'articolo 2 stabilisce che la Regione, in qualità di ente pubblico titolare del sistema nazionale di certificazione delle competenze, disciplina il sistema regionale di certificazione delle competenze, adotta i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui alla normativa statale vigente, garantisce l'operatività e l'aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali e delle qualificazioni di titolarità regionale afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e provvede al monitoraggio e alla valutazione del sistema regionale di certificazione delle competenze.

L'articolo 3 reca le funzioni della Giunta regionale, la quale deve provvedere all'attuazione della legge in particolare tramite:

- l'adozione di strumenti finalizzati a garantire il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità del patrimonio culturale e professionale delle persone in una dimensione europea;
- la definizione degli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari;
- la definizione sia delle modalità di organizzazione delle prove di valutazione (per l'accertamento

delle competenze e il rilascio delle qualificazioni) sia delle modalità di attestazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona in contesti di apprendimento formali, non formali e informali.

In linea con la previsione contenuta nel citato d.lgs. 13/2013, ai sensi della quale gli enti pubblici titolari provvedono all'attuazione delle norme nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 della proposta prevede l'abrogazione di tutte quelle disposizioni della citata legge regionale 16/1990 che risultano incompatibili con quanto previsto da questa legge e l'articolo 6 la dichiarazione d'urgenza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo definisce l'oggetto della legge che adegua l'ordinamento regionale alla normativa nazionale in materia di certificazione delle competenze del decreto legislativo 13/2013.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Art. 2 (Sistema regionale di certificazione delle competenze)

L'articolo definisce i compiti della Regione, in qualità di ente pubblico titolare del sistema nazionale di certificazione delle competenze, al fine di disciplinare il sistema regionale di certificazione delle competenze. Tali funzioni vengono già svolte dalla Regione Marche con le risorse umane ed organizzative attualmente disponibili, pertanto si tratta esclusivamente di un complessivo riordino in adeguamento a quanto previsto dal d.lgs.13/2013.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Art. 3 (Funzioni della Giunta regionale)

L'articolo individua le funzioni della Giunta regionale in attuazione di quanto previsto dal d.lgs.13/2013. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio vigente; le funzioni da svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 13/2013, articolo 11, comma 3, trovano copertura, nel bilancio vigente, negli stanziamenti già iscritti a carico:

della Missione 04, Programma 04, Titolo 1, nei capitoli di seguito evidenziati:

Missione/ Programma	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Disponibilità 2022	Disponibilità 2023	nota
04 04	2040410003	Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020. Trasferimenti correnti a Università. Quota UE (50%) - CFR E/1201050071	923.537,72	-	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente – fondi regionali
04 04	2040410004	Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020. Trasferimenti correnti a Università. Quota Stato 35%. - CFR E/1201010140	716.564,82	-	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente – fondi regionali
04 04	2040410005	Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti correnti ad Università. Quota regione 15%	10.046,02	-	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente – fondi regionali

della Missione 04, Programma 08, Titolo 1, nei capitoli di seguito evidenziati:

Missione/ Programma	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Disponibilità 2022	Disponibilità 2023	nota
04 08	2040810013	Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti correnti a istituti scolastici QUOTA UE 50% CFR 20206001	1.963.413,71	226.939,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente – fondi regionali
04 08	2040810014	Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti correnti ad istituti scolastici quota STATO 35% CFR 20125001	3.274.437,58	1.022.141,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente – fondi regionali
04 08	2040810002	SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI SCOLASTICI - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105601 - CNI/15	55.025,61	11.120,44	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente – fondi regionali

della Missione 15, Programma 04, Titolo 1, nei capitoli di seguito evidenziati:

Missione / Programma	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Disponibilità 2022	Disponibilità 2023	nota
15 04	2150410019	Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Altri trasferimenti a istituzioni sociali private QUOTA UE 50% CFR 20206001	2.645.286,19	235.475,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente – fondi regionali
15 04	2150410020	Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Altri trasferimenti a istituzioni sociali private QUOTA STATO 35% CFR 20125001	3.062.222,16	346.132,50	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente – fondi regionali

15 04	2150410022	Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 ALTRI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Quota regionale 15%	248.380,45	703,50	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente – fondi regionali
----------	------------	--	------------	--------	---

della Missione 15, Programma 02, Titolo 1, nei capitoli di seguito evidenziati:

Missione / Programma	Capitolo	Descrizione	2022	2023	nota
15 02	2150210073	COSTO COMMISSIONE PROVE D'ESAME TECNICO PRATICHE PER ACCONCIATORI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente – fondi regionali
15 02	2150210075	PROVE D'ESAME TECNICO PRATICHE PER ACCONCIATORI: IRAP	€ 127,50	€ 127,50	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente – fondi regionali

Art. 4 (Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della legge, specificando che all'attuazione della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in linea con quanto già stabilito dal d.lgs.13/2013.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Art. 5 (Abrogazioni)

L'articolo esplicita che tutte le disposizioni previste nella l.r. 16/1990 che siano incompatibili con le previsioni della presente legge, si intendono abrogate.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza necessaria per garantire che la legge regionale entri in vigore entro il 31 dicembre 2022 come stabilito dall'articolo 5 del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.

La disposizione ha natura ordinamentale.

SCHEMA DI ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>Non si ravvisano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.</p> <p>Gli obiettivi della presente proposta risultano coerenti con quelli enunciati nell'ambito della Strategia Europa 2020, in particolare con l'obiettivo tematico 10 che promuove la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva degli Stati membri attraverso l'apprendimento permanente, ovvero la formazione continua (<i>lifelong learning</i>), e con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, programma d'azione sottoscritto nel 2015 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.</p> <p>Nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea assumono altresì rilievo i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206); - raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, con la quale sono stati invitati gli Stati membri ad istituire, entro il 2018, un sistema nazionale di certificazione; - direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE (recepita con decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15).
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge è coerente con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione, nonché con le attribuzioni di cui all'articolo 117 Cost..</p> <p>Ai sensi dell'art. 117 Cost., secondo comma, lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di "norme generali sull'istruzione" e di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", le Regioni hanno invece potestà legislativa concorrente in materia di "istruzione" (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche), mentre la materia "istruzione e formazione professionale" (IeFP) rientra tra le competenze regionali residuali (art.117 Cost., commi terzo e quarto).</p> <p>Nell'ambito dell'ordinamento statale assumono rilievo in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); - il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per

	<p>l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).</p> <p>Quanto alle norme secondarie di attuazione, rilevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 che ha istituito il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze; - il Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, con il quale sono state adottate le "Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" che rendono effettivamente operativo il Sistema nazionale di certificazione. A tal fine lo stesso decreto, all'art. 5, comma 1, fissa un termine di 24 mesi dalla pubblicazione (18 gennaio 2021) per quegli enti titolari (tra cui sono comprese le Regioni) che non dispongono di un quadro regolamentare conforme agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al citato d.lgs. 13/2013, entro cui questi enti devono adottare gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità. La scadenza di tale termine motiva l'urgenza della proposta che, nelle more di una riforma organica della normativa regionale in materia di istruzione, formazione e lavoro, interviene per rendere coerente la disciplina regionale con il sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze previsto dalla normativa sovraordinata.
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>I principi contenuti nello Statuto regionale risultano rispettati. L'intervento normativo, in conformità con lo Statuto, è funzionale alla realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 5 (rubricato Salute, ambiente e cultura), comma 4, ai sensi del quale la Regione promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione per tutto l'arco della vita.</p> <p>Inoltre, poiché l'intervento normativo è riconducibile non solo all'area della formazione professionale ma anche all'area del mercato del lavoro, esso appare coerente anche con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1 ai sensi del quale la Regione, tra l'altro, promuove la realizzazione sociale, incentiva la piena occupazione e favorisce la formazione permanente.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>Alla luce della necessità di provvedere all'adeguamento del quadro normativo regionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'art. 5 del citato DI del 2021, l'intervento legislativo prevede, all'articolo 5, l'abrogazione delle disposizioni della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema</p>

	regionale di formazione professionale) incompatibili con le medesime disposizioni di adeguamento.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta prevede, all'articolo 3, l'adozione da parte della Giunta regionale di atti finalizzati a dare attuazione a quanto previsto dalla legge.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	All'esame del Consiglio regionale non risultano attualmente pendenti proposte di legge in materia analoga.